

**LEGGE DI BILANCIO 2026
PRINCIPALI NOVITÀ SU IVA E ALTRE IMPOSTE**

La Legge 30/12/2025 n. 199, c.d. “legge di bilancio 2026”, è entrata in vigore l’1/1/2026 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano i principali temi in materia di IVA e altre imposte.

Dichiarazione IVA omessa - Liquidazione automatica

È prevista la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. “LIPE”).

L’esito della liquidazione sarà reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui saranno presenti la richiesta di imposta e interessi e la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1/1/2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento

A decorrere dall’1/1/2026, la determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento non fa più riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Modifiche alla disciplina del “tax free shopping”

Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:

- la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
- l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.

Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore

Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Aumento delle aliquote della “Tobin tax”

Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”).

Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:

- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;

- le “operazioni ad alta frequenza”.

L'imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa:

- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati non regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati, l'aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
- per le operazioni ad alta frequenza, l'aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall'1/1/2026.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese

Sarà introdotta, a decorrere dal **2028**, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; la novità non riguarderà le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimarranno escluse dall'applicazione della ritenuta.

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo.

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Le disposizioni attuative saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo dall'1/3/2026

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1/3/2026.

Aggiornato al 7 gennaio 2026